

S T A T U T O**INDICE****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

**PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI**

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Il consiglio comunale
- Art. 9 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- Art. 10 – Funzioni di controllo politico-amministrativo
- Art. 11 – Gli atti fondamentali
- Art. 12 – Le nomine dei rappresentanti
- Art. 13 – Prerogative e compiti dei consiglieri c.li
- Art. 14 – I gruppi consiliari e la conferenza dei capogruppo
- Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 16 – Iniziativa delle proposte
- Art. 17 – Norme generali di funzionamento
- Art. 18 – Commissioni speciali

La giunta comunale

- Art. 19 – Funzioni
- Art. 20 – Elezioni e prerogative
- Art. 21 – Composizione
- Art. 22 – Funzionamento della giunta
- Art. 23 – Attribuzioni
- Art. 24 – Decadenza della giunta
- Art. 25 – Dimissioni, cessazione e revoca di assessori
- Art. 26 – Deliberazioni degli organi collegiali

Il Sindaco

- Art. 27 – Funzioni
- Art. 28 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 29 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 30 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 31 – Vicesindaco

**Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I
Il segretario comunale**

- Art. 32 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 33 – Attribuzioni gestionali
- Art. 34 – Attribuzioni consultive
- Art. 35 – Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
- Art. 36 – Attribuzioni di legalità e garanzia

**Capo II
Uffici**

- Art. 37 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

**Titolo III
SERVIZI**

- Art. 39 – Forme di gestione
- Art. 40 – Gestione in economia
- Art. 41 – Aziende speciali

- Art. 42 – Istituzione
- Art. 43 – Il consiglio di amministrazione
- Art. 44 – Il presidente
- Art. 45 – Il direttore
- Art. 46 – Nomina e revoca
- Art. 47 – Società a prevalente capitale locale
- Art. 48 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**Titolo IV
CONTROLLO INTERNO**

- Art. 49 – Principi e criteri
- Art. 50 – Revisore del conto
- Art. 51 – Controllo di gestione

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE****Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE****Capo I
Organizzazione territoriale**

- Art. 52 – Organizzazione sovracomunale

**Capo II
Forme collaborative**

- Art. 53 – Principio di cooperazione
- Art. 54 – Convenzioni
- Art. 55 – Consorzi
- Art. 56 – Unione dei comuni
- Art. 57 – Accordi di programma

**Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 58 – Partecipazione

**Capo I
Iniziativa politica e amministrativa**

- Art. 59 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 60 – Diritto di istanza
- Art. 61 – Diritto di petizione
- Art. 62 – Diritto di iniziativa

**Capo II
Associazionismo e partecipazione**

- Art. 63 – Principi generali
- Art. 64 – Associazioni
- Art. 65 – Organismi di partecipazione
- Art. 66 – Incentivazioni
- Art. 67 – Partecipazione alle commissioni

**Capo III
Referendum - Diritti di accesso**

- Art. 68 – Referendum consultivo
- Art. 69 – Diritti di accesso
- Art. 70 – Diritto di informazione

**Capo IV
Difensore civico**

- Art. 71 – Nomina
- Art. 72 – Incompatibilità e decadenza
- Art. 73 – Mezzi e prerogative
- Art. 74 – Rapporti con il consiglio
- Art. 75 – Indennità di funzione
- Art. 76 – Difensore civico in convenzione con altri enti

**Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 77 – Statuto
- Art. 78 – Regolamenti

Art. 79 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 80 – Ordinanze

Art. 81 – Revisione dello statuto

Art. 82 – Entrata in vigore

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. La comunità di Brumano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello stato e dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti principali criteri:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche la attività delle organizzazioni di volontariato, attraverso il diritto all'assistenza sociale, tenendo conto del diritto allo studio e al lavoro, del fenomeno della terza età, delle problematiche giovanili, del necessario sostegno per i portatori di handicaps, della salvaguardia dell'integrità della famiglia;

d) la tutela, lo sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e turistiche presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) attenzione ai valori fondamentali della persona umana ed alla solidarietà verso i più deboli e poveri.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, la comunità montana, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune potrà delegare alcune proprie funzioni alla comunità montana ovvero potrà gestire i servizi pubblici locali nelle forme consentite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 814 ettari, confinante con i comuni di Rota d'Imagna - Valsecca - Fuipiano Valle Imagna - Lecco - Veduggio.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro che è capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svol-

gono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, su disposizione della giunta municipale, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del comune può essere modificata con legge della regione, a condizione che la popolazione sia consultata ed esprima la propria volontà.

5. La modifica della denominazione delle vie e frazioni, o della sede comunale, e l'istituzione di nuove vie è disposta dalla giunta municipale su parere conforme del consiglio comunale e sentiti i cittadini interessati.

Art. 5 – Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Brumano» e con lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 7 – Organi

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

Art. 8 – Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funziona-

mento degli organi elettivi e gli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e della giunta.

4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti ha segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

6. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 10 – Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Sarà istituito, con inizio dall'anno successivo a

quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 11 – Gli atti fondamentali

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione a norma di legge.

Art. 12 – Le nomine di rappresentanti

1. Il consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti o controllati e nei casi previsti da leggi speciali.

2. La nomina dei membri in seno le commissioni comunali, non rientranti al primo comma, sono deliberati dalla G.M., sentiti i capi-gruppo per le designazioni.

3. Le candidature di persone estranee al consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e nelle modalità stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui sopra in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capi-gruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio alla prima adunanza.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che

il consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva.

7. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal consiglio comunale, su proposta del sindaco.

Art. 13 – Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni, senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;

b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al sindaco, per scritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, alla quale sono comunicate. Il consiglio provvede alla immediata surrogazione.

8. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri che non intervengono alle sedute di una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.P.C. n. 148/1915. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio Comunale o su istanza di qualsiasi elettore del Comune.

11. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di preferenza e, in caso di parità di voti, dal più anziano di età. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta «anziano» secondo i requisiti sopra precisati.

12. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 14 – I gruppi consiliari e la conferenza dei capo gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la

rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più «anziano» del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei capo gruppo è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la giunta comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale ha facoltà di costituire, con propria deliberazione, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.

2. Le eventuali commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al sindaco.

4. Il sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione di eventuali commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.

5. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il funzionamento e la disciplina dell'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti saranno regolati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale, tenuto conto che le stesse possono essere composte da soli Consiglieri, così come previsto dall'art. 31 - 4° comma - della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Sono escluse persone esterne al Consiglio Comunale.

7. Il sindaco, gli assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 16 – Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 17 – Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. La presidenza della prima adunanza del Consiglio neo eletto spetta al Consigliere Anziano, individuato a norma dell'art. 13 - comma 11 - del presente Statuto. In caso di dimissioni del Sindaco, compete allo stesso la convocazione e la presidenza dell'adunanza del Consiglio, tenuto conto che il Sindaco è

legittimato ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 37 della Legge n. 142/90. In caso di decadenza del Sindaco, la convocazione e la presidenza dell'adunanza del Consiglio compete all'Assessore Anziano.»

3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. In seduta ordinaria sono tenute «le sessioni ordinarie» per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata e deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere notificati ai consiglieri c.li nella propria residenza o domicilio eletto nei seguenti termini:

a) almeno tre giorni prima dell'adunanza, sia per la seduta ordinaria che per la seduta straordinaria;

b) almeno cinque giorni prima per le «sessioni ordinarie»;

c) almeno 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

7. L'ordine del giorno viene pubblicato all'albo c.le e nelle varie bacheche esistenti in tutto il territorio comunale e per motivi di ordine pubblico potrà essere comunicato alla prefettura ed alla locale stazione comando carabinieri.

8. Gli argomenti da trattare nella seduta consiliare vengono depositati 24 ore prima o nei termini prescritti da legge, regolamenti, presso l'ufficio di segreteria.

9. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Restano salve le disposizioni normative e statutarie che prevedono quorum diversi.

10. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri. Il consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini previsti dal precedente comma 6 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

11. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

12. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le schede bianche e nulle vengono computate per determinare la maggioranza dei voti.

13. Nei casi di urgenza le deliberazioni sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 47 - 3° comma - della Legge n. 142/90.

14. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dallo statuto, dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni e da norme speciali.

15. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui devono essere segrete a norma di legge o di regolamento.

16. La verbalizzazione delle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Giunta, Commissioni) compete al Segretario Comunale e non è delegabile a terzi, a norma della Legge n. 142/90.

17. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

Ai sensi del presente statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento, sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capogruppi consiliari.

18. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del consiglio comunale, il sindaco predispone adeguate forme di pubblicità, attraverso le più ottimali forme di comunicazione, alle convocazioni del consiglio e ai loro ordini del giorno. Mediante le stesse procedure e in applicazione del diritto all'informazione dei cittadini, il sindaco è tenuto a rendere pubbliche e disponibili le delibere del consiglio comunale. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del consiglio comunale ogni qualvolta, su istanza o del sindaco o di un congruo numero di membri del consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.

Art. 18 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno e con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 15, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

2. Il consiglio può altresì nominare, con i criteri di cui al precedente comma, commissioni di inchiesta, istituite per lo svolgimento di indagini sulla gestione amministrativa. I particolari poteri cui sono dotate le commissioni di inchiesta e gli obblighi dei soggetti escussi sono regolati dall'art. 101 del testo unico 570/1960, nonché dall'apposito regolamento.

GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Funzioni

1. La giunta è l'organo di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 20 - Elezione e prerogative

1. La giunta è eletta, contestualmente al sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore, presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dall'adunanza del consiglio. Le adunanze previste dal presente comma sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

2. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte entro il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna delle tre votazioni si sia raggiunta la maggioranza richiesta e non sia decorso il termine di cui al se-

condo comma dell'art. 34 della legge 142/1990, è possibile ripetere la procedura con l'indizione di altre tre votazioni.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 21 – Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 4 assessori.

2. N. 1 assessore potrà essere eletto anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 22 – Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Alle sedute della giunta municipale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel comma 16 dell'art. 17 del presente statuto.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

4. Le adunanze della giunta municipale non sono pubbliche ed alle stesse partecipa il segretario comunale.

Art. 23 – Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio, del sindaco o del segretario c.le.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali previo acquisizione dei prescritti pareri di cui agli artt. 53-55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predisponde disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione, inquadramento organico del personale. Applica i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, su parere dell'apposita Commissione di disciplina all'uopo istituita, ai sensi dell'art. 51 comma 10 Legge 142/90.
- h) procede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi nel rispetto del regolamento assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, nei casi in cui non riguardino beni immobili.
- l) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, nel caso in cui le stesse non impegnino più esercizi finanziari.
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i

referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

3. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di relazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 24 – Decadenza della giunta

1. La giunta decade nel caso di dimissioni del sindaco o di oltre la metà dei suoi componenti.

2. Nel caso di presentazione da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca entro dieci giorni l'adunanza del Consiglio Comunale, nella quale la stessa viene discussa. L'adunanza, da tenersi in forma pubblica, è presieduta dal Sindaco, il quale è legittimato all'espletamento delle sue funzioni fino all'elezione del nuovo Sindaco, ex art. 37 comma 7°, Legge n. 142/90.

3. Nel caso di inerzia da parte del Sindaco nella convocazione del Consiglio per l'esame della mozione di sfiducia, provvede all'adempimento il Prefetto, previa diffida, ai sensi dell'art. 36 - 4° comma - Legge n. 142/90. In caso di impedimento da parte del Sindaco, la convocazione del Consiglio compete all'Assessore Anziano.

4. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica ove il consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.

5. La mozione deve contenere la proposta di un nuovo sindaco, di una nuova giunta e delle nuove linee politico-amministrative proposte.

6. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 25 – Dimissioni, cessazione, revoca e decadenza di assessori

1. Le dimissioni, presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente, o la cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio Comunale prende atto delle dimissioni o della cessazione dall'ufficio e, nella stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nelle tre votazioni consecutive.

2. Il Sindaco può proporre al consiglio la revoca dei singoli componenti della giunta, motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio nella prima adunanza. Le votazioni sulle proposte del sindaco sono effettuate a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese. Gli addebiti e le motivazioni dovranno essere dal sindaco formalmente contestati all'interessato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, in modo da consentire all'assessore di esporre le sue difese.

3. Gli assessori che non intervengono a tre sedute

consecutive della giunta municipale, formalmente notificate, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del comune, a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese. Il sindaco dovrà notificare all'interessato la proposta del provvedimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza, affinché possa formulare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

4. La decadenza dalla carica di assessore è, in tal modo, altresì pronunciata a seguito di accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale o di una causa ostativa alla carica di assessore.

Art. 26 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. Le sedute della giunta municipale non sono pubbliche.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano o in sua assenza dal consigliere presente che ha ottenuto maggiori consensi nelle elezioni.

7. I verbali delle sedute della giunta municipale sono firmati dal presidente, dal segretario e dal vice sindaco. In mancanza del sindaco o del vice sindaco ne fa le veci altro assessore indicato dal sindaco o, in mancanza, sarà l'assessore più anziano di età.

SINDACO

Art. 27 – Funzioni

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per le elezioni i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Le cause di incompatibilità a carica di Sindaco sono oggetto di specifica riserva di legge statale.

5. Prima di assumere le funzioni di ufficiale del governo centrale, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

7. Relativamente ai servizi di competenza statale, il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

8. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

9. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 8 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

10. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata all'albo pretorio e deve essere sottoposta a forme di pubblicità che la rende conoscibile.

11. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

12. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 28 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, in particolare:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative intese alla conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale quando tali iniziative investono programmi di competenza al consiglio stesso;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale sentita la giunta comunale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

l) adotta ordinanze ordinarie;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la giunta comunale;

p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

q) (soppresso);

r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

le, ai sensi dell'art. 36 – 3° comma – della Legge n. 142/90;

s) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

t) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura «direttiva», ausiliaria del segretario «rogante».

Art. 29 – *Attribuzioni di vigilanza*

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 30 – *Attribuzioni di organizzazione*

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, sentita la giunta comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale e/o informale la convocazione della giunta e la presiede;

e) a norma dell'art. 38 – 6° comma della Legge 142/90 il Sindaco può delegare specifiche funzioni ad un solo Consigliere comunale che le esercita nei quartieri e nelle frazioni».

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 31 – *Vicesindaco*

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo le deleghe ricevute o, in mancanza, secondo l'ordine di elencazione degli stessi nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario comunale

Art. 32 – *Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. L'attività gestione dell'ente, nel rispetto del princi-

pio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 33 – *Attribuzioni gestionali*

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione e direzione del personale;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate, e quantificate con delibera di giunta municipale;

e) potere di organizzazione in materia di gare, procedure di appalto, concorsi, con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente. Funzione di rogare contratti nell'interesse dell'Ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;

m) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente;

n) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

o) (soppresso);

p) esprimere pareri di legittimità sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 53 legge 8 giugno 1990 n. 142, sentiti i responsabili dei vari settori esistenti. In assenza della figura del ragioniere provvede all'attestazione di cui all'art. 55 legge 8 giugno 1990 n. 142, sentito l'istruttore addetto al servizio di contabilità.

3. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 34 – *Attribuzioni consultive*

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a

commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 35 – Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 36 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. La verbalizzazione delle sedute degli Organi Collegiali (Consiglio, Giunta, Commissioni) compete al Segretario Comunale e non è delegabile a terzi, a norma della Legge n. 142/90.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo e, ove richiesto, ai capigruppo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo II Uffici

Art. 37 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per consentire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazioni di tali criteri e principi i dipendenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei

procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la giunta comunale, su proposta del segretario comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso di vacanza del posto, di impossibilità o di assenza temporanea del dipendente responsabile del servizio, il parere è espresso dal segretario. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo III SERVIZI

Art. 39 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparati-

va tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale pubblico locale, come meglio specificato al successivo art. 47 del presente Statuto.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di alcune funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 40 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41 – Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono gli organi dell'azienda speciale. Questi sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 42 – Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 43 – Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei com-

ponenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 44 – Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 45 – Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 46 – Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 47 – Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 48 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, la provincia e la comunità montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 49 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 50 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti pre-

scritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. La nomina del revisore del conto da parte del consiglio comunale, potrà avvenire in forma palese o con votazione segreta a discrezione del consiglio comunale. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto al suo incarico.

Il revisore viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ai sensi dell'art. 57 comma 8° Legge 142/90».

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca nei casi di cui al comma precedente, e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 51 – Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 52 – Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II Forme collaborative

Art. 53 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54 – Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'ese-

cuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 55 – Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

I Consorzi potranno essere costituiti solo tra i Comuni e le Province, ai sensi dell'art. 25 comma 1° Legge 142/90.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 54 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 56 – Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 55 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Art. 57 – Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connessione adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della giunta municipale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Ove l'accordo comporti variazione degli Strumenti Urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza».

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 – Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, nei limiti posti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il comune favorisce la formazione di organismi di partecipazione, anche su base di frazione, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, le competenze, gli organi rappresentativi e i mezzi.

5. Il comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

6. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o sub-comunale.

7. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 59 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, possono intervenire nei limiti e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento,

possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 60 – Diritto d'istanza

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61 – Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62 – Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al sindaco di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione. La proposta, sottoscritta da almeno il quindici per cento degli elettori del comune risultanti al trentun dicembre dell'anno precedente, deve indicare i componenti del comitato promotore ed eleggere il domicilio di quest'ultimo entro il territorio comunale.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi, bilancio, tasse ed imposte;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, che comunque devono essere autenticate dal segretario comunale o da un notaio, ed espresse da chi è iscritto nelle liste elettorali del comune.

4. Per l'esame di ammissibilità formale (verifica del numero e della regolarità delle firme raccolte, nonché per l'ammissibilità per materia), il Sindaco trasmette la proposta, entro trenta giorni dalla ricezione, all'apposita Commissione Consiliare costituita dal Segretario e da numero cinque Consiglieri scelti in modo proporzionale tra i gruppi presenti in Consiglio, da nominarsi nella prima riunione del Consiglio Comunale dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta. Detta Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

5. La commissione, sentiti eventualmente anche i proponenti dell'iniziativa, presenta all'organo competente a deliberare una propria relazione in merito entro trenta giorni dall'insediamento, che deve avvenire entro trenta giorni dall'esecutività della delibera di nomina.

6. L'organo competente, supportato dai pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, è tenuto a prendere in esame la proposta nella sua prima riunione, e comunque entro trenta giorni dal deposito della relazione della commissione presso la segreteria comunale.

7. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente.

8. Il sindaco deve informare il comitato promotore sullo stato di esame e avanzamento dell'iniziativa.

9. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

10. I cittadini, singoli ed organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 63 – Principi generali

1. Il comune favorisce le autonome forme associative, di cooperazione e di volontariato dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 64 – Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 65 – Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, re-

quisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 66 – Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione e di volontariato possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

2. A detti organismi può essere affidata la gestione di alcuni servizi comunali, attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali promosse nel pubblico interesse.

Art. 67 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 68 – Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi riguardanti esclusivamente materie a carattere locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; il referendum non può riguardare le materie indicate nel precedente art. 45 – comma terzo – e verrà valutato per l'ammissibilità della commissione di cui all'art. 46 – comma 1 – la quale dovrà pure pronunciarsi sul riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

2. Il consiglio, ove nulla osti, sulla scorta della relazione della commissione, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data. Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

3. Si procede a referendum consultivo quando:

a) vi sia richiesta sottoscritta da parte del trenta per cento del corpo elettorale del comune, risultanti al trentun dicembre dell'anno precedente;

b) è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

4. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, avvengono nel modo indicato dal comma quattro dell'art. 45.

5. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbiano partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum non può essere ripresentato nell'ambito della stessa tornata amministrativa.

Art. 69 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio in copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei costi di riproduzione e l'assolvimento, se richiesto, dell'imposta di bollo.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 70 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune.

2. Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della repubblica italiana, del bollettino ufficiale della regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

3. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare completa attuazione al diritto di informazione.

6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

DIFENSORE CIVICO

Art. 71 – Nomina

1. Il difensore civico può essere nominato dal consiglio, compatibilmente con le capacità amministrative e finanziarie dell'ente, in forma palese nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta, previo approvazione del relativo regolamento.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 72 – Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con

l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini di primo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 73 – Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 74 – Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 75 – Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Art. 76 – Difensore civico in convenzione con altri enti

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

2. Può altresì prevedere convenzioni tra più comuni contermini o ricorrere al difensore civico provinciale, qualora ciò venga previsto da specifiche convenzioni.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 77 – Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte del trenta per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscenza.

Art. 78 – Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivi, nei limiti e secondo le modalità di cui al precedente art. 68 ed in ottemperanza all'art. 6 della Legge n. 142/90.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80 – Ordinanze, circolari e direttive

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, contingibile ed urgente, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

Art. 81 – Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono

deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, non prima di un anno dalla entrata in vigore del presente documento.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisore od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

Art. 82 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed è affisso all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.